

MILANO - 12 ottobre 2018
PRODOTTI DA COSTRUZIONE - DECRETO LEGISLATIVO 106/17
“Commercializzazione, impiego e vigilanza in Italia”

Ing. *Lamberto Mazziotti*, già Direttore Ufficio di Coordinamento Autorizzazioni, Notifica e Controllo della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Dipartimento VF

L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EUROPEO n. 305 DEL 9 MARZO 2011 - IL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, n. 106

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017 n. 106 avente come oggetto l'”*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE*”.

Materiali e prodotti per uso antincendio: materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio, e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011

Amministrazioni competenti: il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il requisito di base delle opere n. 1, il Ministero dell'interno per il requisito di base delle opere n. 2 e il Ministero dello sviluppo economico per i requisiti di base delle opere numeri 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011

- **Accreditamento:** coincide con l'attestazione da parte dell'Organismo unico nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione soddisfa quanto stabilito dall'articolo 43 e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46, del regolamento (UE) n. 305/2011

- **Organismo unico nazionale di accreditamento:** l'organismo designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che in Italia è rappresentato da ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento;

2. Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

- a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;**
- b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;**
- c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;**
- d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;**
- e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso**

Al fine di una migliore concertazione tra le Amministrazioni coinvolte (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Interno), l'articolo 3 del decreto istituisce il cosiddetto **Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione**, insediato presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e costituito da rappresentanti delle tre Amministrazioni competenti.

Al medesimo Comitato viene anche ammessa, con funzione consultiva, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare qualora siano trattati argomenti o questioni inerenti prodotti per i quali risulta rilevante il requisito dell'uso sostenibile delle risorse naturali. È infine prevista, sempre in dipendenza degli argomenti trattati, la presenza, nel Comitato nazionale, di rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni, dell'Organismo italiano di valutazione tecnica di cui all'art. 7, degli Enti nazionali di normazione, dell'Organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA), delle associazioni di categoria rappresentative del settore delle costruzioni, degli organismi notificati.

Art. 5 comma 1 ... con riferimento alla immissione sul mercato, che“... *quando i prodotti da costruzione rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige ... una **dichiarazione di prestazione** conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del medesimo regolamento ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato regolamento”.*

“Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto - tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate secondo i sistemi previsti nell’Allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, così come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014. Nel caso dei sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni 1+, 1, 2+ e 3, di cui all’Allegato V del citato regolamento, la dichiarazione di prestazione si basa sui certificati o rapporti di prova rilasciati dai pertinenti Organismi notificati”.

Al comma 5, inoltre, dello stesso articolo 5 viene stabilito che “L’impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto,... per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Ciò significa che tutte le caratteristiche prestazionali indicate nelle regole tecniche di prevenzione incendi devono trovare riscontro, nel caso dei prodotti da costruzione, nella dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante e nella connessa documentazione di accompagnamento alla marcatura CE.

Art. 7: ORGANISMO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (ETA), organismo che opera nell'ambito di competenza dell'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA VALUTAZIONE TECNICA (EOTA, art. 31 del regolamento, Organizzazione dei TAB).

Esso viene denominato ITAB e risulta costituito da personale appartenente:

- al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- [alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'interno](#);
- all'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Gli articoli da 8 a 13 si occupano sostanzialmente dei procedimenti di autorizzazione rivolti agli Organismi richiedenti ai fini della loro notifica alla Commissione (ORGANISMI NOTIFICATI)

L'articolo 9, in particolare, stabilisce i requisiti e gli obblighi degli organismi notificati, in linea con le previsioni dettate, in particolare, dall'articolo 43 del regolamento (UE) n. 305/2011 e propone un esteso allegato (Allegato D) nel quale tali requisiti vengono indicati assieme a tutte le attività che gli organismi sono tenuti a svolgere durante la loro notifica.

PROCEDURA BASATA SU CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO E PROCEDURA NON BASATA SU CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO

Nel caso in cui la procedura è basata sul certificato di accreditamento, certificato che viene rilasciato dall'Organismo Nazionale di Accreditamento, nella domanda devono essere evidentemente indicati gli estremi di tale certificato i quali attestano la competenza a svolgere le attività per cui è richiesta la notifica.

Al contrario, qualora si applichi la procedura di notifica in assenza del predetto certificato, la domanda è corredata dalla documentazione indicata in apposito allegato (allegato B), il quale presuppone l'accertamento delle competenze direttamente da parte delle Amministrazioni deputate al rilascio del titolo autorizzativo (di durata massima quadriennale).

CAPO V - CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

Il Capo V (articoli da 16 a 23) del decreto è dedicato alle attività di controllo e di vigilanza che le tre Amministrazioni competenti sono tenute a svolgere sia nei confronti dei soggetti coinvolti nel processo finalizzato alla marcatura CE dei prodotti da costruzione sia nei confronti di tutti quelle figure coinvolte nelle fasi di impiego e installazione di tali prodotti.

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI NOTIFICATI

L'articolo 16 stabilisce le modalità di controllo degli Organismi a seguito della loro notifica. Tale controllo, peraltro previsto dal Regolamento europeo 305/2011, ha l'obiettivo di accertare la permanenza dei requisiti posti a base dell'autorizzazione e può essere effettuato (anche senza preavviso) attraverso verifiche documentali e dei siti web, prelievo di campioni ed esecuzione di analisi, prove e misurazioni, visite o sopralluoghi presso uffici e laboratori, audizioni del personale e addirittura eventuale supervisione delle attività degli organismi notificati presso i siti produttivi.

Nel corso di tali controlli e anche a seguito di attività di vigilanza sul mercato, le Amministrazioni competenti si possono trovare di fronte a situazioni di difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, per cui vengono stabiliti appositi provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione, di limitazione o di revoca della stesa autorizzazione.

Le sospensioni, le limitazioni e le revoche delle autorizzazioni, adottate dalle Amministrazioni competenti, sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri secondo quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché all'Organismo unico nazionale di accreditamento, nel caso di procedura di notifica basata su un certificato di accreditamento.

LA VIGILANZA SUL MERCATO.

L'articolo 17 (*Vigilanza sul mercato*) al comma 1 stabilisce che”... *Le Amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza*”...

In sostanza viene stabilito che le tre Amministrazioni competenti rappresentano i soggetti deputati ad effettuare la vigilanza sul mercato e nei cantieri nel settore dei prodotti da costruzione e che ciascuna Amministrazione svolge tale attività in base alla rilevanza del requisito di base di competenza (**per il Corpo Nazionale VF il requisito di base di competenza è il requisito n. 2 “Sicurezza in caso di incendio”**)

La vigilanza è intesa dal decreto come attività che si espleta attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a:

- a) garantire che i prodotti da costruzione, ivi inclusi quelli provenienti da altri Stati membri dello spazio economico europeo, siano conformi sia ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/2011 che alle specifiche e pertinenti disposizioni nazionali adottate ai fini dell’impiego dei prodotti nelle opere e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse.
- b) esigere dalle parti interessate l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari all’accertamento;
- c) prelevare campioni di prodotti da costruzione da sottoporre a prove ed esami volti ad accertarne le prestazioni e la rispondenza ai requisiti tecnici applicabili;
- d) ritirare o sospendere la commercializzazione di prodotti da costruzione che siano suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone, a seguito degli accertamenti svolti;
- e) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con gli operatori economici il richiamo dal mercato dei prodotti suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone

LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE DA PARTE DEL FABBRICANTE.

L'articolo 19 del decreto stabilisce le sanzioni nei confronti del fabbricante che viene meno agli obblighi connessi alla dichiarazione di prestazione e marcatura CE (*Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante*).

Possibili violazioni:

mancata redazione della dichiarazione di prestazione, mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 per quanto attiene alla dichiarazione di prestazione, violazione dei principi generali e delle disposizioni relative all'uso della marcatura CE di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 305/2011, violazione delle regole e delle condizioni previste dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l'apposizione della marcatura CE ecc...

LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI **IMPIEGO** DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE.

Particolare rilievo assume l'articolo 20 del decreto il quale indica, in relazione agli obblighi previsti, tutti i soggetti che possono essere chiamati a rispondere delle eventuali violazioni.

Al comma 1 viene infatti previsto che *“... Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5 , del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio”*.

Ricordiamo inoltre l'Articolo 5, comma 5: *“L'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto,... per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”*.

Osserviamo che, per quanto riguarda l'aspetto antincendio gran parte dei soggetti menzionati possono bene coincidere con i **professionisti antincendio** chiamati a rilasciare, nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, atti e dichiarazioni che attengono ai prodotti impiegati (D.M. 7 agosto 2012).

Rif. Principale: D.M. M.I. 5 AGOSTO 2011 (*“Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139”*)

Il comma 2, inoltre, del medesimo articolo prevede che “... **Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio**”

LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'articolo 21 del decreto tratta le possibili violazioni attribuibili agli operatori economici così come definiti dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 305/2011 e le corrispondenti sanzioni applicabili (non ottemperanza ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati, violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16 del regolamento (UE) n. 305/2011 e 6, comma 5, del decreto)

LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE

L'articolo 22 tratta specificatamente le violazioni in tema di certificazioni, attribuibili agli organismi notificati oppure ai laboratori di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In particolare viene stabilito che “**Chiunque, nell’esercizio delle attività svolte dall’organismo notificato o dal laboratorio, nelle certificazioni e rapporti di prova, attestati fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio**”

Grazie per l'attenzione